

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**

**CAPO I – Principi e disposizioni comuni**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione e principi generali**

1. Il presente Regolamento e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante sono adottati al fine di disciplinare le modalità di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall’articolo 14, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità anche solo “Codice”). L’importo dell’affidamento è da intendersi al netto IVA. Alle procedure negoziate sottosoglia e agli affidamenti diretti si applicano le disposizioni di cui al libro II, part. I del Codice (artt. 48 -55). Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli affidamenti degli incarichi professionali e gli acquisti per cassa aventi valore inferiore a € 1.000,00 (mille/00) disciplinati da appositi regolamenti.
3. CONI, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, si ispira ai principi del Codice ed in particolare al principio del risultato che si traduce nella massima tempestività e nel miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e concorrenza, nonché nell’attuazione del buon andamento, efficienza e efficacia ed economicità; nonché ai principi fiducia, correttezza e buona fede, pubblicità, rotazione, non discriminazione, tutela del lavoro e ambiente.
4. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, è possibile ricorrere alle procedure negoziate sottosoglia ed agli affidamenti diretti, purché i lavori, forniture e servizi, non rivestano interesse transfrontaliero certo. Qualora CONI accerti l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, farà applicazione delle procedure ordinarie disciplinate dal Codice<sup>1</sup>.
5. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina vigente per l’affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie europee.
6. Con apposito regolamento, CONI disciplina l’attività di programmazione degli acquisti in conformità alla vigente normativa, al fine di assolvere gli adempimenti di trasparenza e pubblicità e per garantire l’efficiente ed efficace organizzazione delle attività di acquisto.
7. È vietato altresì, ai sensi dell’art. 58, l’accorpamento artificioso dei lotti. Spetta al RUP accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti.

---

<sup>1</sup> Come anche chiarito dall’ANAC, nel vademecum informativo per gli affidamenti diretti del 30 luglio 2024, una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse degli operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura di mercato, dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

8. Al fine di garantire, la continuità operativa, la efficacia ed efficienza delle procedure di acquisto, sono gestite dai R.U.P. con il supporto del Responsabile della Procedura di Acquisto (RDA), individuato nel Responsabile pro tempore dell'Ufficio Acquisti che di volta in volta avrà facoltà di delegare un soggetto facente parte del medesimo ufficio dandone comunicazione al RUP.

## **Art. 2**

### **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

CONI, nella predisposizione degli atti delle procedure, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

## **Art. 3**

### **Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti**

1. Nelle procedure negoziate senza bando aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al Codice, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- (i) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- (ii) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- (iii) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. CONI verificherà, per gli appalti ad alta intensità di manodopera di cui al comma precedente, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara.

## **Art. 4**

### **Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate sottosoglia e gli affidamenti diretti trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede le informazioni e i dati, relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici, trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici assolve agli obblighi in materia di trasparenza.

2. Le pubblicazioni delle informazioni vengono effettuate anche sul sito del CONI, nella sezione "Amministrazione trasparente", oltre che comunicate alla BDNCP, in linea con la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, mod dalla Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023.

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate sottosoglia è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Per le

procedure negoziate, l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno effettivamente proposto offerta.

#### **Art. 5**

##### **Principio di rotazione**

In conformità a quanto previsto dall'art. 49 del Codice, gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. La relativa disciplina è contenuta nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Valore dell'appalto e modalità di affidamento**

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie individuate all'art. 14 comma 1 del Codice e il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza ai criteri fissati dall'art. 14 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto IVA, valutato dal CONI. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
3. Gli affidamenti di cui al comma 1 avvengono secondo le seguenti modalità:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal CONI (Albo fornitori);
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal CONI (Albo fornitori);
  - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
  - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

#### **Art. 7**

##### **Requisiti di partecipazione e affidamento dell'appalto**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e seguenti del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale, laddove richiesti dal CONI in quanto attinenti all'oggetto dell'appalto ed in conformità con quanto previsto dall'art. 100 del Codice.

2. L'affidamento/aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

## **Art. 8**

### **Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto le soglie europee sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

(i) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. CONI procederà, alla verifica delle dichiarazioni fornite, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento cui si rinvia;

(ii) in tutti gli altri casi, ossia per gli appalti di importo superiore a € 40.000,00 sino alle soglie di rilevanza europea, CONI procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice utilizzando il FVOE ovvero le banche dati a sua disposizione.

2. Qualora siano effettuati controlli, al di fuori o ulteriori, rispetto a quelli disponibili sul FVOE, l'affidamento dell'appalto (in caso di affidamenti diretti) o l'aggiudicazione dell'appalto (in caso di procedure negoziate senza bando) è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

3. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore offerente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, CONI, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute e debitamente documentate relative alla parte non eseguita e compresa nel valore base al netto di proroghe e rinnovi non ancora disposti, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

## **Art. 9**

### **Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, CONI prevede negli atti della procedura l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a

cinque. L'esclusione automatica delle offerte anomale non opera in caso di affidamenti diretti. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al primo comma, primo periodo, negli atti della procedura si dovrà indicare il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero prevedere che lo stesso sia selezionato, prima della valutazione delle offerte, tramite sorteggio tra i metodi compatibili del medesimo allegato. In caso di ricorso al sorteggio, gli atti di gara indicano lo sconto di riferimento che costituisce la soglia base per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo C di cui all'allegato II.2 al Codice.

3. Qualora si debba aggiudicare un appalto con il criterio del prezzo più basso riguardante servizi o lavori e manchino i presupposti per disporre l'esclusione automatica, oppure quando si tratti di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o in presenza di appalto di forniture, trova applicazione l'articolo 110 del Codice. In tali casi, CONI indica negli atti della procedura il metodo discrezionalmente adottato per la valutazione dell'offerta anomala.

## Art. 10

### Stipula del contratto – esecuzione anticipata e certificato di regolare esecuzione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate può avvenire mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014<sup>2</sup>.

2. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000, l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nella Tabella A citata al comma precedente<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo del Codice *"In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.

La Stazione appaltante ha dunque la facoltà di ricorrere per gli affidamenti degli appalti disciplinati dal presente Regolamento di ricorrere a tale modalità di stipula del Contratto, atteso che è ammessa per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate. La Stazione appaltante può anche decidere di individuare una soglia (sempre entro le soglie europee) per cui si attua questa modalità di conclusione del contratto, superata la quale si deve procedere alla forma "classica" di stipulazione del contratto e, dunque, a quella indicata dal primo periodo del comma 1 dell'art. 18 del Codice, secondo cui *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata"*.

<sup>3</sup> La Tabella A contenuta nell'allegato al Codice prevede i seguenti importi:

< 40.000 - imposta: esente

≥ 40.000 < 150.000 - imposta: 40

≥ 150.000 < 1000000 - imposta: 120

≥ 1.000.000 < 5.000.000 - imposta: 250

≥ 5.000.000 < 25.000.000 - imposta: 500

≥ 25.000.000 - imposta: 1.000.

3. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio, *c.d. stand-still period*. Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione.

4. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre, ovvero che siano sopravvenute e delle quali si dia puntuale motivazione nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 6.

5. Fermo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. (i) del presente Regolamento e ai commi precedenti, CONI può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice, solo dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

6. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice<sup>4</sup>.

7. Per gli affidamenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **Art. 11 Garanzie**

1. Negli affidamenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, CONI non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate sottosoglia di cui alle lett. c), d) e) dell'art. 6 del presente Regolamento, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. CONI potrà non richiedere per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato, nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate nella determina di affidamento in relazione alla specificità dell'affidamento<sup>5</sup>.

5. Quando è richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, che è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice, *"l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice è, infatti, facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva in casi debitamente motivati, per i contratti di cui al presente Regolamento.

6. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del Codice.

## **Art. 12**

### **Ricorso a procedure alternative**

1. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del CONI, per gli affidamenti diretti di cui all'art. 6 lett. a) e b) del presente Regolamento ricorrere alternativamente a procedure negoziate senza bando e per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 6 lett. c, d) e) del presente Regolamento di ricorrere alle procedure ordinarie.

2. La scelta di avvalersi di procedure alternative è motivata nella decisione di contrarre ed è adottata pur sempre nel rispetto del principio del risultato.

## **CAPO II – Affidamenti diretti**

### **Art. 13**

#### **Affidamenti diretti e iter procedimentale**

1. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.

2. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto la scelta è operata discrezionalmente dal CONI, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali ivi previsti. Per gli affidamenti diretti devono comunque essere effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento e all'Allegato 1.

Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del Servizio, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico un curriculum a corredo del preventivo;
- c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

3. CONI può disporre l'affidamento diretto anche senza l'effettuazione di preventive indagini di mercato ovvero senza l'acquisizione di diversi preventivi; ovvero può interpellare più operatori economici, mediante il ricorso all'Albo fornitori ovvero a indagini di mercato, alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe nonché al confronto di preventivi di spesa. Resta inteso che l'eventuale interpellato di più operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né presuppone un criterio di aggiudicazione<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Si precisa, infatti, che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate

4. CONI, ogni qual volta ricorra a procedure comparative invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante la PAD.

5. In ogni caso, prima di procedere all'affidamento, il RUP verifica e accerta la congruità dell'offerta, tenuto conto dei prezzi di mercato e della prestazione oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 14**

##### **Determina di affidamento**

1. CONI, una volta individuato l'affidatario, adotta, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, la decisione a contrarre (o atto equivalente) di cui all'art. 17 del Codice, che deve contenere:

(i) l'interesse pubblico che si intende perseguire;

(ii) l'oggetto dell'affidamento;

(iii) l'importo a base dell'affidamento ed eventuali opzioni o rinnovi del contratto;

(iv) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;

(v) il contraente, unitamente alle ragioni della scelta<sup>7</sup> ed al possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli di carattere speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale<sup>8</sup>.

(vi) modalità di finanziamento dell'affidamento.

2. Nella decisione a contrarre si attesta l'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile Unico del progetto, nel rispetto dell'art. 16 del Codice, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e del Codice di comportamento adottato da CONI e che verrà pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 28 del Codice.

### **CAPO III – Affidamenti mediante procedure negoziate senza bando**

#### **Art. 15**

##### **Procedure negoziate, iter procedimentale e fasi della procedura**

1. È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea e di appalti di lavori di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea.

2. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'Albo fornitori. Per gli appalti di lavori di valore da €

---

dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021).

<sup>7</sup> *Nelle ragioni di scelta del contraente si dà conto:*

a) *della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che CONI deve soddisfare;*

b) *di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;*

c) *della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, CONI può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni;*

d) *del rispetto del principio di rotazione.*

<sup>8</sup> ANAC rammenta la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023. L' affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario (così *VADEMECUM INFORMATIVO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO, E DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO* dell'ANAC del 30 luglio 2024).

1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10 (dieci).

3. CONI pubblica sul proprio sito Istituzionale l'avvio della modalità di consultazione di cui al comma precedente.

3. La procedura negoziata senza bando si articola nelle seguenti fasi: (i) avvio di indagini di mercato oppure consultazione dell'Albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo; (ii) confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché scelta dell'affidatario; (iii) stipula del contratto.

#### **Art. 16**

##### **Avvio della procedura e decisione a contrarre**

1. La procedura si avvia con la decisione a contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'interesse che si intende soddisfare;
- c) le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
- d) l'indicazione del nominativo del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all'articolo 15 del Codice;
- e) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- f) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta adottata;
- g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- h) l'eventuale numero di operatori ammessi al confronto, non inferiore al minimo previsto dallo stesso articolo 50 del Codice;
- i) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- j) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- k) il criterio per la scelta dell'offerta;
- l) gli elementi essenziali del contratto;
- m) la motivazione in ordine all'eventuale deroga del principio di rotazione;
- n) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
- o) la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti.

#### **Art. 17**

##### **Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli albi dei fornitori, nel rispetto del principio di rotazione.

2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'Albo fornitori è, altresì, svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme

telematiche in uso al CONI; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

3. Le modalità con le quali vengono attuate e condotte le indagini di mercato e le modalità di costituzione, revisione e consultazione dell'Albo dei fornitori, con le relative modalità delle iscrizioni sono disciplinate dall'Allegato 3 del presente Regolamento. È comunque facoltà di CONI di attingere a elenchi aperti e/o albi fornitori tenuti da altre Stazioni appaltanti qualificate o da centrali di committenza.

## **Art. 18**

### **Invito alla procedura**

Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del CONI, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, CONI provvede ad invitare contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare l'offerta mediante gli strumenti digitali di e-procurement di cui CONI dispone e nel rispetto delle prescrizioni normative.

## **Art. 19**

### **Contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria, vale a dire, almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, il suo importo complessivo stimato e la durata;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti generali e speciali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

## **Art. 20**

### **Proposta e provvedimento di aggiudicazione**

1. Terminata la fase del confronto competitivo e individuato l'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta (ovvero l'offerta più bassa) non anomala, viene formulata la proposta di aggiudicazione e, sempre che essa sia ritenuta conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, viene disposta l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

3. Il provvedimento di aggiudicazione contiene:

- a) il riferimento alla decisione di contrarre;
- b) l'indicazione del criterio di selezione adottato;
- c) il riferimento ai verbali e/o alla documentazione della procedura;
- d) l'importo negoziato dell'affidamento;
- e) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
- f) i dati anagrafici e societari del contraente;

- g) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (quando previsto);
- h) il riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti, dichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura.

#### **Art. 21**

##### **Termine di conclusione della procedura negoziata senza bando**

1. La procedura negoziata senza bando deve concludersi entro: (i) quattro mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; (ii) tre mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio della lettera di invito a formulare offerta fino all'aggiudicazione e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Qualora si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
5. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale del CONI; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

#### **CAPO IV – Sponsorizzazione e disposizioni finali**

##### **Art. 22**

###### **Patrocinio e sponsorizzazione**

1. Con separato regolamento sono disciplinati i presupposti, le condizioni e le procedure per il riconoscimento di patrocinii per specifiche iniziative di rilevanza culturale, sportiva, sociale ovvero di sponsorizzazione per promuovere il nome, il logo, il marchio di CONI durante lo svolgimento di determinate attività/eventi. Il rapporto sarà meglio disciplinato da appositi contratti di sponsorizzazione.

##### **Art. 23**

###### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet del CONI.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento e nei relativi Allegati, si fa integrale rinvio al Codice e alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento.

## ALLEGATO 1 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE, MODALITA' DI ATTUAZIONE E DEROGHE

### Art. 1

1. Il presente allegato al Regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee disciplina l'applicazione del c.d. principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice

2. In applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, o nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi e che rientrano nella stessa fascia di valore economico<sup>1</sup>, come indicato nel successivo articolo.

3. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico, si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione"

4. La rotazione assume rilevanza con riferimento agli ultimi due affidamenti (consecutivi)<sup>2</sup> e comporta quindi il divieto di invitare gli operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente affidamento.

5. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate<sup>3</sup>.

6. In ogni caso, per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque:

(i) per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, qualora non venga contingentato il numero degli operatori interessati da invitare;

(ii) per procedure attivate previa consultazione dell'Albo dei fornitori, qualora vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

---

<sup>1</sup> Difatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Codice, *"la Stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (...)".*

<sup>2</sup> L'art. 49 del Codice non ripropone il riferimento ai tre anni solari, previsto nelle linee guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno un diverso arco temporale. Ciò comporta che il contraente uscente deve di fatto "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento (così chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024).

<sup>3</sup> Non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato alla procedura di affidamento, ma non affidataria. Ciò che è vietato è solo il reinvitto del contraente uscente, ossia il soggetto affidataria. Precisa, infatti, l'ANAC che *"la ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri "invitati" alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che "... la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario" (Cfr. Relazione al Nuovo Codice)".* (v. Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024).

7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

## Articolo 2

### Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori

1. Al fine di evitare il rischio di un'eccessiva compressione del principio di libertà di iniziativa economica, che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione del divieto di reinvio ad una procedura di affidamento di notevole valore o di importo prossimo alla soglia europea a fronte di un precedente affidamento di modico valore, gli affidamenti di servizi, forniture e lavori sottosoglia europea sono suddivisi nelle seguenti fasce economiche, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

SERVIZI E FORNITURE	
Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99
B	da € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria
E	Limitatamente agli affidamenti di servizi sociali ed assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, alla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia E alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

LAVORI	
Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99
B	da € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
E	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea

## Art. 3

### Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione, per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni<sup>4</sup>:

- (i) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- (ii) effettiva assenza di alternative;
- (iii) accurata esecuzione del precedente appalto, appositamente verificata;

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro".

Inoltre, è possibile derogare al divieto di reinvio del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti; struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto. In tal caso, la Stazione appaltante deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione, in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione (così Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024).

(iv) è verificata la qualità della prestazione resa.

3. Tali condizioni devono essere opportunamente e puntualmente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

4. Costituiscono altresì legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie nelle quali è consentita un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto, in ragione di un particolare interesse meritevole di tutela.

## **ALLEGATO 2 - CRITERI PER EFFETTUARE CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, 00**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Allegato al Regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, definisce le modalità operative per effettuare i controlli a campione sui DGUE e le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice di importo inferiore ai 40.000 euro, così come disposto dall'art. 52 del medesimo Codice.
2. La disciplina contenuta nel presente Allegato ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e in ossequio ai principi generali di cui al Codice ed al Regolamento sulla disciplina per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la veridicità delle informazioni rese dall'operatore economico.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto dei controlli**

1. CONI, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000, procede periodicamente ad effettuare dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.
2. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, i DGUE e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) del Codice e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ove previsti, rese dagli operatori economici affidatari.

### **Articolo 3**

#### **Criteri e modalità dei controlli**

1. Il controllo integrale sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 del Codice e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ove previsti, verrà espletato nel corso di ogni anno solare con la frequenza di un controllo sul 5% degli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro.
2. L'individuazione di ciascun operatore economico su cui effettuare il controllo deve avvenire a sorteggio pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. La Stazione appaltante dà pubblicità della data, del luogo e dell'orario in cui verrà effettuato il sorteggio, tramite avviso pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" "Bandi e gare".
3. Il sorteggio a campione avviene mediante l'utilizzo di un'applicazione software per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato e ordinato cronologicamente degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel periodo di riferimento.
4. Resta ferma la possibilità per CONI di effettuare i controlli ogni qualvolta che ciò sia ritenuto opportuno. In particolare, la Stazione appaltante effettua i controlli nei casi in cui sorgano

ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dell'operatore economico, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza, contraddittorietà, inattendibilità e/o incompletezza delle dichiarazioni rese; nonché errori e/o omissioni nella compilazione delle dichiarazioni, tali da fare supporre la volontà dell'operatore economico di dichiarare solo dati parziali o comunque le dichiarazioni siano state rese in modo tale da non consentire alla Stazione appaltante un'adeguata e completa valutazione.

#### **Articolo 4**

##### **Procedimento di verifica – eventuale contraddittorio – esito**

1. Individuati con le modalità di cui ai precedenti articoli gli operatori economici interessati dal controllo dei requisiti, il RUP ovvero il soggetto specificamente incaricato, procede all'attività di verifica dei requisiti per il tramite del FVOE e delle banche dati accessibili, salvo richiedere all'operatore la documentazione a comprova dei requisiti speciali (laddove richiesti) nell'ipotesi in cui non sia reperibile d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, deve essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici interessati. A tal fine, il RUP, o il soggetto specificamente incaricato dei controlli, invia una comunicazione tramite PAD o tramite PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

3. Qualora all'esito dei controlli effettuati si riscontri l'assenza dei requisiti autodichiarati o comunque elementi di non veridicità delle informazioni rese dall'operatore economico, non rientranti negli errori materiali, irregolarità o omissioni, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, procede: (i) alla risoluzione del contratto, con eventuale escussione della garanzia definitiva; (ii) alla comunicazione all'ANAC; (iii) alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione appaltante per un periodo di mesi 6 (sei), decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento.

#### **Articolo 5**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

2. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato stesso. Il titolare del trattamento è CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) - Piazza Lauro de Bosis, 15 -00135 ROMA, e-mail: [privacy@coni.it](mailto:privacy@coni.it). Responsabile della Protezione dei Dati - e-mail: [dpoconi@coni.it](mailto:dpoconi@coni.it).

## **ALLEGATO 3 – CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

### **Art. 1**

#### **Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Il presente allegato, che costituisce parte integrante del Regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, disciplina le modalità con cui vengono attuate e condotte le indagini di mercato e le modalità di costituzione, revisione e consultazione dell'albo dei fornitori.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 2 dell'Allegato 1 al Regolamento.
3. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

### **Art. 2**

#### **Indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento o alla partecipazione alla procedura sottosoglia. Resta tuttavia inteso che tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura negoziata.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione appaltante e sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri albi fornitori esistenti.
3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
4. L'avviso relativo all'indagine di mercato è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione Bandi e gare, oltre alla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per il tramite della PAD.
5. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso deve indicare:
  - a) il valore dell'affidamento;
  - b) gli elementi essenziali del contratto;
  - c) i requisiti di idoneità professionale;
  - d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

### Art. 3

#### Criteria per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato

1. Qualora nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.
2. Al fine di consentire la limitazione alla partecipazione alla procedura secondo criteri obiettivi e non discriminatori, i criteri sono utilizzati per stilare una graduatoria di concorrenti, dalla quale possono essere esclusi soltanto coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali aggiudicatari uscenti.
3. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi non sono consentiti se non in via eccezionale, quando il ricorso ai criteri di selezione di cui al comma precedente è impossibile o comporta per la Stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze eccezionali devono essere esplicitate e motivate nella determina a contrarre (o atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato<sup>1</sup>.
4. Con riferimento ai lavori, i criteri di selezione, che la Stazione appaltante adotta ai fini di stilare la graduatoria, sono i seguenti:
  - a) fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedente la pubblicazione dell'avviso;
  - b) importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio di riferimento antecedente la pubblicazione dell'avviso, relativi alla categoria prevalente, da dimostrarsi con i certificati di esecuzione lavori;
  - c) dotazione attrezzatura tecnica;
  - d) (facoltativo, ove pertinente) possesso di specifiche certificazioni.
5. Con riferimento ai servizi e forniture, i criteri di selezione, che la Stazione appaltante adotta al fine di stilare la graduatoria, sono i seguenti:
  - a) fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedente la pubblicazione dell'avviso;
  - b) importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti negli ultimi dieci anni
  - c) (facoltativo, ove pertinente) possesso di specifiche certificazioni pertinenti all'oggetto dell'affidamento.
6. I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro, a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento, a discrezione del RUP che ne indica le modalità di selezione nella determina a contrarre.
7. Per il calcolo del punteggio di ogni candidato utile ai fini della redazione della graduatoria, si procede ad ordinare alla sommatoria dei valori dichiarati dagli operatori. Ove sia stato previsto il criterio relativo alle specifiche certificazioni, il punteggio complessivo dell'operatore che ne abbia dichiarato il possesso è aumentato del dieci per cento.

---

<sup>1</sup> Si vuole evitare che le stazioni appaltanti scelgano gli operatori economici nell'ambito delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, ricorrendo a sistemi di selezione del tutto casuali come il sorteggio o simili, senza individuare e utilizzare criteri selettivi connessi all'oggetto e alla finalità dell'affidamento (cfr. parere ANAC 11/2024). Pertanto, in questa prospettiva, *"il criterio cronologico, ossia l'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, sembra qualificabile – al pari del sorteggio - quale criterio di selezione che determina di fatto un'individuazione "casuale" degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal d.lgs. 36/2023"* (così parere ANAC n. 11/2024).

8. L'avviso prevede espressamente che i candidati a pari punteggio collocati in posizione utile nella graduatoria siano invitati alla procedura, anche in soprannumero rispetto al limite massimo ivi indicato.

#### **Art. 4**

##### **Albo fornitori**

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata può essere effettuata, in alternativa alle indagini di mercato, mediante la consultazione dell'Albo fornitori costituito dalla Stazione appaltante secondo le modalità di seguito individuate. È comunque facoltà di CONI di attingere a elenchi aperti e/o albi fornitori tenuti da altre Stazioni appaltanti qualificate o da centrali di committenza.

2. L'Albo è distinto per lavori, servizi e forniture e articolato in categorie merceologiche e secondo fasce di valore economico.

3. L'Albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

4. L'avviso pubblico di cui al comma precedente è reso conoscibile agli operatori economici mediante pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" Iscrizione Albo Fornitori e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per il tramite della PAD.

5. L'avviso di costituzione degli elenchi indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e fasce di importo e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche. La trasmissione della domanda di iscrizione e della relativa documentazione, comprese tutte le ulteriori comunicazioni avvengono tramite la PAD.

7. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli elenchi attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

9. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dall'Ufficio Gare, Appalti e Contratti, che procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

10. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.

11. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

12. Vengono esclusi/cancellati dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, (i) abbiano commesso grave negligenza; (ii) abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; (iii) si siano resi responsabili di false dichiarazioni o di gravi inadempimenti attestati dal RUP; (iv) abbiano perso uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva

la possibilità di inserimento in altre sezioni dell'Albo su apposita richiesta; (v) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio<sup>2</sup>.

13. Gli elenchi sono pubblicati sul sito Istituzionale del CONI.

14. Resta inteso che l'iscrizione all'albo fornitori tenuto dalla Stazione appaltante non dà diritto all'operatore economico ad ottenere l'affidamento.

15. La scelta degli operatori da invitare deve essere effettuata secondo criteri di cui al successivo articolo del presente Allegato.

## Art. 5

### Criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare iscritti all'Albo dei fornitori

1. Fatta salva l'applicazione del principio di rotazione, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Si applicano, a tal fine, i criteri individuati nell'art. 3 del presente Allegato.

2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati per il tramite della consultazione dell'Albo fornitori.

3. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi non sono consentiti<sup>3</sup> se non in via eccezionale, quando il ricorso ai criteri di selezione di cui al comma precedente è impossibile o comporta per la Stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze eccezionali devono essere esplicitate e motivate nella determina a contrarre (o atto equivalente).

4. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del Codice (5 operatori per le lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) dell'articolo cit. ), si procederà ad un'integrazione al minimo mediante la selezione di altri operatori iscritti nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

---

<sup>2</sup> Difatti, con riferimento a quest'ultimo requisito, il comma 3 dell'art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice prevede che *"possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio"*. Si segnala, in ogni caso, che, come emerge chiaramente dal dato normativo, è facoltà della Stazione appaltante prevedere o meno questa ipotesi di esclusione nel proprio regolamento interno.

<sup>3</sup> Si precisa che il MIT, in risposta al quesito relativo all'ambito di applicazione del divieto di sorteggio come metodo di selezione degli operatori iscritti nell'elenco, ha chiarito che l'interpretazione del divieto previsto dalla norma nel senso che il sorteggio non può essere utilizzato su elenchi di operatori economici che non abbiano manifestamente espresso l'interesse alla partecipazione alla specifica gara **non è coerente con il dato normativo**, aggiungendo che la mancata presentazione di offerte da parte di OE inseriti nell'elenco, pur non incidendo sull'operatività del divieto del sorteggio, può essere in ogni caso disciplinata nel suddetto regolamento, o nell'avviso istitutivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del citato Allegato II.1, laddove prevede che possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.